

La Federazione SCS/CNOS, fondata nel 1993, è un ente promosso dai Salesiani d'Italia con compiti di promozione e coordinamento delle attività nei campi del disagio/emarginazione giovanile e del servizio civile. La Federazione riunisce circa 70 organismi (enti ecclesiastici, cooperative sociali, associazioni) che realizzano programmi e progetti di accoglienza per minori in condizioni di bisogno, prevenzione di comportamenti a rischio, prevenzione e recupero delle dipendenze, integrazione ed accoglienza dei minori immigrati.

STATUTO

FEDERAZIONE SCS/CNOS *Salesiani per il sociale*

FEDERAZIONE SCS/Cnos

VIA MARSALA, 42

00185 ROMA

TEL: 064940522

FAX: 0644701712

EMAIL: segreteria@federazionescs.org

WEB: www.federazionescs.org

Ottobre 2002

di diritto pubblico o privato con i terzi nell'ambito delle proprie finalità statutarie e nelle materie che riterrà più idonee per il raggiungimento degli scopi sociali, sia per conto proprio, sia in favore di uno o più soci.

2. Laddove il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo, deliberi di intervenire, partecipare o contrarre, in forma propria o per conto di alcuni Soci su bandi di carattere comunitario o nazionale, i Soci non possono concorrere sul medesimo oggetto né in proprio né con terzi, indipendentemente dalla conoscenza che questi avevano della relativa delibera, purché essa risulti da comunicazione ufficiale del Presidente allo stesso Direttivo e ai Soci nelle forme ordinarie.
3. Il socio è tenuto al patto di non concorrenza per tutta la durata del rapporto associativo nonché per i sei mesi successivi alla perdita della qualifica di socio.
4. Il contratto di diritto pubblico o privato comunque concluso dal socio in violazione degli obblighi di non concorrenza è inopponibile all'Associazione, la quale ha diritto al risarcimento del danno subito per l'inadempimento.

Art. 9 – Cessazione del vincolo associativo

1. L'esclusione del Socio dalla Federazione ne comporta l'automatica esclusione dai Comitati Regionali o Interregionali poiché essi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, sono organi della Federazione.
2. Il recesso e la decadenza del Socio comportano la cessazione del vincolo associativo con i Comitati Regionali o Interregionali.
3. L'associazione al Comitato Regionale comporta l'acquisto della qualità di socio della Federazione.

Art. 10 - Rinvio alla Statuto ed alla legge

1. Per quanto non previsto nelle norme del presente Regolamento valgono le norme dello Statuto e quelle di legge.

quota associativa annuale deve attenersi ai seguenti criteri: a) la quota dovuta dagli Enti Salesiani va determinata tenendo conto del numero delle Opere da essi gestite nei settori di attività della Federazione; b) la quota dovuta dalle Associazioni, dalle Cooperative e dalle altre forme aggregative va determinata tenendo conto dei risultati dei rispettivi bilanci; c) la quota dovuta dagli altri Soci va determinata in misura fissa.

4. La quota sociale non varia a seconda del mese di iscrizione ed è valida solo per l'anno in corso.

Art. 6 - Autorizzazione generale a contrarre

1. La Federazione può intervenire, partecipare o contrarre con i terzi in nome proprio anche solo per conto di alcuni soltanto dei Soci ovvero di uno solo dei Soci. In tal caso, costi e benefici saranno tutti e soltanto a carico del socio o dei soci interessati,
2. Il mandato è conferito dal Socio o dai Soci interessati alla Federazione per ogni singolo progetto e deve contenere l'indicazione dei mezzi, degli obiettivi, dei costi e di quant'altro utile. Il Presidente delibera in merito all'accettazione da parte della Federazione dell'incarico.
3. Per ogni progetto che comporti un'attività attuativa diretta da parte della Federazione, i rapporti tra il Socio o i Soci e la Federazione saranno regolati, eventualmente, da apposito contratto redatto in forma scritta. Le norme di tale contratto non potranno contrastare con lo Statuto e/o il presente Regolamento, salva esplicita dispensa da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Effetti del contratto

1. Gli effetti del contratto stipulato tra un terzo e la Federazione nella sua qualità di mandataria di uno o più Soci si producono nei confronti dei Soci che hanno conferito l'incarico, i quali saranno tenuti alla prestazione ed avranno diritto a riceverne il corrispettivo ovvero il contributo.

Art. 8 - Patto di non concorrenza

1. La Federazione può avviare raccolte di fondi e stipulare contratti

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1. È costituita, la Federazione Nazionale "SERVIZI CIVILI E SOCIALI - CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE – SCS/CNOS" promossa dal "Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS", Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1967 n.1016, modificato con D.P.R. 2 maggio 1969 n.294.

2. Essa viene indicata con la sigla "SCS/CNOS".

3. La Federazione Nazionale SCS/CNOS ha sede in Roma, via Marsala n. 42 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

4. La Federazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti.

5. È costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

6. La Federazione Nazionale SCS/CNOS svolge

attività sul territorio italiano e promuove iniziative e collaborazioni anche all'estero in relazione alle proprie attività istituzionali

Art. 2 - SCOPO E FINALITÀ

1. La Federazione Nazionale SCS/CNOS non ha scopo di lucro.

2. Essa persegue finalità istituzionali di promozione e coordinamento delle attività dei propri soci operanti nell'area dell'obiezione di coscienza, del disagio e dell'emarginazione, dei servizi civili e sociali, dell'accoglienza e dell'assistenza, della solidarietà e del volontariato sociale.

3. La Federazione SCS/CNOS svolge nell'interesse degli associati e della collettività le attività finalizzate:

- a) all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- b) all'attuazione del principio di solidarietà sociale, per affermare i diritti e superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- c) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza e alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- d) alla realizzazione di uno sviluppo economico e

alle operazioni di voto.

3. È ammesso l'intervento per delega. Il Socio delegante indica per iscritto il nome del Socio che intende delegare al voto ed appone data e firma sul modulo di delega fornito dalla Segreteria Nazionale SCS. Esso è consegnato dal delegato al Segretario prima dell'inizio delle operazioni di voto ed è allegato al verbale dell'Assemblea.
4. La votazione avviene a scrutinio segreto. Ad ogni socio è consegnata una scheda elettorale, o più se delegato. Sulla scheda il votante può esprimere tante preferenze quanti sono i membri del Consiglio Direttivo da eleggere. Le schede contenenti un numero di preferenze superiore sono nulle.
5. Sono eletti membri del Consiglio Direttivo coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 4 – Soci Sostenitori

1. I Soci Sostenitori partecipano alle attività della Federazione relativamente alle quali abbiano indicato l'interesse nella domanda di ammissione e nei limiti in cui essa è accolta; l'eventuale partecipazione ad attività diverse deve essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo e da questo può essere autorizzata sia con carattere di generalità che limitatamente ad iniziative specifiche.
2. I soci sostenitori non partecipano al Comitato Regionale o Interregionale, eventualmente costituito, a meno che non ne facciano espressa richiesta.

Art. 5 - Contributo associativo e quota di iscrizione

1. La quota associativa annuale è determinata, su proposta del Presidente Nazionale, con i criteri e le forme di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto.
2. La quota associativa annuale è versata entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il Socio inadempiente non ha diritto al voto all'Assemblea annuale se non è in regola con il versamento all'atto dell'apertura della stessa.
3. La proposta del Presidente Nazionale di determinazione della

Art. 1 - Approvazione e limiti di efficacia del Regolamento interno

1. Il presente Regolamento interno è emanato dal Consiglio Direttivo della Federazione SCS/CNOS (di seguito «Federazione») a norma dell'art. 12 dello Statuto della Federazione in data 21/04/2010.
2. Il Regolamento disciplina i rapporti interni tra i soci e tra questi e la Federazione e regola nel dettaglio le procedure previste dallo Statuto, integrandone le norme.
3. I soci sono tenuti al rispetto del Regolamento con i medesimi limiti con i quali sono tenuti al rispetto dello Statuto.
4. Eventuali modifiche al Regolamento Interno, anche su proposte dei soci, sono demandate al Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo rappresenta le diverse tipologie dei soci di cui all'art. 6 dello Statuto; il Consiglio è composto da 2 a 8 membri eletti nelle forme e con le modalità di cui allo Statuto ed all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene determinato dall'Assemblea, su proposta del Presidente Nazionale, prima di procedere all'elezione degli stessi.
3. I membri del Consiglio Direttivo non possono rappresentare altri Soci mediante delega.

Art. 3 - Elezione del Consiglio Direttivo

1. L'Assemblea dei Soci è convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo nelle forme e nei termini di cui all'art. 11 dello Statuto; la convocazione contiene l'invito ai soci a presentare per iscritto le candidature; tra la data dell'Assemblea e quella di presentazione delle candidature, che deve essere effettuata per iscritto mediante comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo, devono intercorrere non meno di 15 giorni.
2. Il Presidente dell'Assemblea, nell'aprire la seduta, nomina due scrutatori, che si affiancano al Segretario per adempiere

- sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- e) alla realizzazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
 - f) alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali e sanitari;
 - g) al superamento di tutte le forme di disagio;
 - h) allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo e della promozione della salute;
 - I) allo sviluppo della democrazia e della persona umana;
 - j) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
 - k) alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico e alla prevenzione di azioni dannose nei suoi confronti;
 - l) alla tutela dei diritti dei consumatori.

4. In particolare, la Federazione:

- a) è impegnata ad assicurare e qualificare le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali delle iniziative attivate dai propri Soci, all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al sistema preventivo di don Bosco, al progetto e

alla prassi salesiana;

b) promuove l'elaborazione e la diffusione di una cultura aperta alla partecipazione responsabile nella vita sociale, alla non violenza, alla solidarietà e fraternità per rispondere ai bisogni sociali emergenti, specie a quelli dei giovani più esposti al disagio e all'emarginazione;

c) cura la rappresentanza unitaria dei propri Soci presso lo Stato italiano, i Ministeri e gli Organismi Governativi e non Governativi nazionali, internazionali e comunitari, che hanno competenze specifiche nei settori di intervento in cui operano i Soci confederati;

d) assicura ai Soci confederati il pieno rispetto della loro autonomia istituzionale, organizzativa e gestionale, valorizzandone gli apporti peculiari e socializzandone le esperienze significative.

Art. 3 - ATTIVITÀ

1. La Federazione SCS/CNOS promuove e coordina, ai vari livelli territoriali, iniziative ed attività federative coerenti con le finalità previste dal presente statuto.

2. In particolare, a modo esemplificativo:

a) iniziative di formazione iniziale e ricorrente e

REGOLAMENTO INTERNO

FEDERAZIONE SCS/CNOS *Salesiani per il sociale*

Aprile 2010

di aggiornamento, rivolte ai responsabili delle Strutture dei Soci federati e ai soggetti operanti nei vari settori di attività della Federazione;

b) attività di studi, ricerche, documentazioni e pubblicazioni tendenti ad assicurare le motivazioni e la qualità delle iniziative attivate dai Soci della Federazione;

c) servizi di consulenza, informazione e assistenza ai Soci, nell'ambito delle finalità della Federazione;

d) attività di collegamento e interazione sottoscrivendo o promuovendo accordi, convenzioni con Enti, Istituzioni e Dipartimenti che operano in settori affini a quelli della Federazione;

e) dotazione degli strumenti per il reperimento di risorse finanziarie finalizzate alla formazione, all'integrazione, all'inserimento lavorativo, all'informazione anche tramite l'esecuzione di progetti, per gli appartenenti ai gruppi federati o ad altre realtà esterne con scopi simili;

f) promozione ed attuazione in modo diretto di iniziative e progetti, nell'ambito degli scopi sociali anche in collaborazione con altri enti e associazioni mediante la costituzione di A.T.I., consorzi e convenzioni;

g) prestazione, in via sussidiaria e meramente strumentale, di altri servizi e attività idonei a

realizzare gli scopi e le finalità della Federazione;

h) quanto altro è riconosciuto dal Consiglio Direttivo in sintonia con le finalità della Federazione.

Art. 4 - CULTURA DEL VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA

1. Nel contesto delle sue finalità e delle sue attività la Federazione SCS/ CNOS si impegna alla promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva nei campi di sua competenza:

a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;

b) curandone la professionalità, nello stile educativo dell'animazione, della spiritualità giovanile salesiana e in sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

Art. 5 - COLLEGAMENTO CON L'ENTE PROMOTORE

1. La Federazione riconosce e valorizza nella

pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - CARICHE SOCIALI

1. L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito, è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 24 - REGOLAMENTI INTERNI

1. L'organizzazione interna della Federazione Nazionale, dei propri organi Sociali, anche per quanto non previsto dal presente Statuto, sarà disciplinata da apposito Regolamento interno.

Art. 25 - CLAUSOLA

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e negli eventuali Regolamenti interni saranno applicate le disposizioni del codice civile.

istituzionali statutariamente previste.

Art. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario della Federazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo Nazionale predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

Art. 21 - DURATA

1. La durata della Federazione "SCS/CNOS" è illimitata.

Art. 22 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di

propria struttura associativa il ruolo del l'Ente Promotore CNOS, che nomina propri delegati ai diversi livelli con il compito di garantire l'orientamento della Federazione all'interno del progetto educativo Pastorale Salesiano e di assicurare il collegamento tra la Federazione e l'Ente Medesimo.

2. L'Ente Promotore provvederà a designare propri candidati per le elezioni degli organi sociali ai diversi livelli.

Art. 6 - SOCI

1. I Soci della Federazione si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori:

a) sono Soci Fondatori gli intervenuti all'Atto Costitutivo anche a titolo personale.

b) sono Soci Ordinari:

- l'Ente CNOS, rappresentato dal Presidente o suo delegato;

- gli Enti Salesiani, le Ispettorie Salesiane e le Case Salesiane, che attivano iniziative specifiche nell'ambito dell'obiezione di coscienza, del disagio e dell'emarginazione o in altri Settori di azione della Federazione, rappresentati dal legale rappresentante o dal superiore pro tempore;

- le Associazioni - Cooperative - altre istituzioni o

forme aggregative, che si riconoscono negli scopi e nelle finalità dell'SCS/CNOS, presentate dalle Ispettorie Salesiane rappresentate dal legale rappresentante o superiore pro tempore;

- le persone fisiche qualificate nell'area socio - educativa e assistenziale o in discipline affini.

c) sono Soci Sostenitori: gli Enti Ecclesiastici, le Associazioni, Cooperative, Case Salesiane, ogni altra forma aggregativa, persone fisiche che partecipano, anche occasionalmente, a iniziative e attività della Federazione a livello nazionale e/ o regionale, dimostrano interesse alle attività della Federazione e contribuiscono liberamente alla vita della medesima.

Art. 7 - AMMISSIONE

1. Per ottenere la qualifica di Socio, bisogna inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale decide in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati ed a iscriverli nel libro dei Soci.

3. L'ammissione obbliga i Soci all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale anche al di fuori dei Soci.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, al proprio interno, il Presidente del Collegio medesimo.

3. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti vigilare sulla gestione economica e finanziaria della Federazione, controllare e controfirmare i registri di cassa, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale.

Art. 19 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Federazione è costituito dalle quote dei Soci, dai contributi e sovvenzioni di Enti pubblici e privati e dai beni che per qualsiasi titolo dovessero pervenire alla Federazione.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ed è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività

richiesta scritta che esponga sinteticamente i termini della controversia. Il Collegio deciderà senza formalità di rito, con giudizio ex bono et aequo, previa audizione delle parti.

Art. 17 - TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, ne fa parte, cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria e la contabilità della Federazione in collaborazione con il Segretario Nazionale, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale. Possiede il potere di firma insieme al Presidente, per quanto riguarda conti correnti bancari, postali.

2. Per l'alienazione dei beni della Federazione necessita l'autorizzazione esplicita del Consiglio Direttivo Nazionale.

Sia il Presidente, sia il Tesoriere possono operare entrambi a firma disgiunta salvo altra indicazione esplicita del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

interni e delle deliberazioni assunte dalla Federazione.

Art. 8 - RECESSIONE - DECADENZA - ESCLUSIONE

1. Ogni Socio è libero di recedere dalla Federazione, inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale può dichiarare decaduto il Socio che cessa di svolgere le attività proprie dell'associazione, o ha comportamenti e azioni in contrasto con lo statuto sociale e gli ordinamenti interni.

3. L'esclusione di un Socio, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità della Federazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Il Socio recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

5. La quota sociale è intrasmissibile ed il suo valore non potrà mai essere rivalutato.

Art. 9 - STRUTTURA DELLA FEDERAZIONE

1. La Federazione Nazionale può strutturarsi con propri settori specifici di attività omogenee, per il cui funzionamento potrà adottare appositi regolamenti.
2. La Federazione Nazionale si articola territorialmente attraverso propri Comitati Regionali, Interregionali.
3. Apposita deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale stabilirà le funzioni del Coordinatore del Comitato Regionale, Interregionale, le modalità della sua elezione e il funzionamento del Comitato Regionale, Interregionale.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi Sociali della Federazione:
 - a) l'Assemblea Nazionale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) i Comitati Regionali, Interregionali;
 - d) il Coordinatore del Comitato Regionale, Interregionale;
 - e) il Presidente Nazionale;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti;

- b) convoca presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) sottopone ogni anno all'approvazione dell'Assemblea Nazionale la relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica sullo stato della Federazione;
- d) può rilasciare procure speciali con cui delegare tutti o parte dei suoi poteri;
- e) in assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assolte dal vicepresidente.

3. Il Presidente può, in caso di urgenza, assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, e sottoporle ad approvazione nella prima riunione utile.

Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Nazionale anche tra i non Soci; i suoi membri durano in carica quattro anni e possono essere rilette.
2. Spetta al Collegio dei Probiviri comporre e risolvere eventuali controversie fra i Soci tra loro o fra essi e l'Associazione. La decisione verrà sollecitata dagli interessati al Collegio mediante

Interregionale è eletto dai soci presenti nella regione di riferimento, dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Esercita la legale rappresentanza del Comitato Regionale, Interregionale SCS/CNOS.

2. Il Coordinatore:

- è il garante dell'identità e dell'unità della Federazione SCS/ CNOS sia all'interno che all'esterno della Federazione nel territorio del Comitato Regionale, Interregionale;
- è garante che la sigla SCS/CNOS venga utilizzata in modo adeguato dai gruppi federati;
- ha il compito di stimolare e coordinare le attività dei gruppi del Comitato Regionale, Interregionale.

Art. 15 - PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale della Federazione è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, anche fra non Soci, dura in carica quattro esercizi sociali e può essere rieletto.

2. Il Presidente Nazionale:

- a) ha la rappresentanza legale della Federazione Nazionale SCS/ CNOS;

g) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo della Federazione.

2. L'Assemblea Nazionale, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

3. L'Assemblea Nazionale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Partecipano altresì all'Assemblea Nazionale:

- i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, in carica o uscenti, senza possibilità di delega;
- i Coordinatori dei Comitati Regionali, Interregionali con possibilità di delega;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i delegati nazionali e regionali del CNOS.

4. Ogni Socio può farsi rappresentare

nell'assemblea da altra persona anche non Socio mediante delega nominativa scritta; ogni delegato non può portare più di tre deleghe; spetta al Presidente dell'assemblea riconoscere la validità delle deleghe.

5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

6. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente ogni anno e ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità o quando lo richieda almeno un quinto dei Soci.

7. La convocazione avviene a mezzo di lettera, fax, posta elettronica, telegramma inviato ai Soci non meno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

8. Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) eleggere, ogni quattro anni il Presidente e il Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) nominare tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) nominare tre membri del Collegio dei Probiviri;
- d) approvare nel primo quadrimestre di ogni anno i bilanci annuali preventivi e consuntivi; deliberare sui piani annuali e pluriennali delle

Interregionale.

2. Detti Comitati sono Organi Sociali della Federazione e svolgono ordinariamente compiti di promozione, di coordinamento e di rappresentanza dei Soci presenti nel proprio ambito territoriale di competenza, rispettandone la piena autonomia istituzionale, organizzativa e gestionale. Curano l'esecuzione a livello regionale delle delibere degli organi nazionali della Federazione.

3. I Comitati sono riconosciuti dal Consiglio Direttivo Nazionale, sono retti e rappresentati dai propri Coordinatori.

4. I Comitati possono articolarsi in propri Settori specifici interni.

5. Se necessario il Comitato Regionale, Interregionale può strutturarsi in associazione, previa approvazione dello statuto da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 14 - COORDINATORE DEL COMITATO REGIONALE, INTERREGIONALE

1 Il Coordinatore del Comitato Regionale,

- d) emanare i Regolamenti interni;
- e) predisporre le linee programmatiche, i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea Nazionale;
- f) riconoscere i Comitati Regionali, Interregionali e fissare i criteri per la loro costituzione;
- g) costituire Giunte Esecutive Nazionali relative ai Settori specifici della Federazione.

8. Nel Consiglio Direttivo Nazionale non sono ammessi voti per rappresentanza, e per la validità delle sue delibere si richiede la presenza effettiva e il voto favorevole della metà più uno dei suoi membri.

Art. 13 - COMITATI REGIONALI, INTERREGIONALI

1. I Soci, se presenti almeno in numero di 5 (cinque) per Regione, si costituiscono in Comitato Regionale. Partecipa, di diritto, al Comitato Regionale il delegato regionale del CNOS. I gruppi di una Regione che non possono costituire il Comitato Regionale possono aggregarsi ad una regione limitrofa già costituita in Comitato Regionale, o costituire un Comitato

- attività e su quant'altro le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo Nazionale o abbia rilevanza per il buon andamento della Federazione;
- e) approvare la relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Presidente;
- f) indicare i massimali della quota associativa.

9. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, che la presiede, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta inviata ai Soci almeno venti giorni prima della data della riunione, per:

- a) procedere alle modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento della Federazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria:
- in prima convocazione sono valide quando siano presenti o rappresentati la metà dei Soci aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria:

- in prima convocazione sono valide, quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei Soci aventi diritto al voto e sono espresse con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti o rappresentanti aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione sono valide quando sia presente la maggioranza semplice dei Soci aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente, dai Coordinatori Regionali, Interregionali e da due a otto membri eletti dall'Assemblea Nazionale che ne determinerà il numero. Al Consiglio Direttivo Nazionale partecipa il Delegato Nazionale del CNOS.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il Vice Presidente della Federazione.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti.

4. In caso di posto vacante o di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione cooptando il primo dei non eletti. I membri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo medesimo.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno, su convocazione e ordine del giorno predisposto dal Presidente Nazionale che ne presiede le sedute o su richiesta della metà dei componenti.

6. Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione.

7. In particolare:

- a) curare la realizzazione delle delibere e delle programmazioni assunte dall'Assemblea Nazionale;
- b) deliberare ammissioni, recessioni, decadenza, o esclusione dei soci;
- c) determinare la quota associativa annuale;